

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 304-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 7^a Commissione permanente

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE NOÈ)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1968

Comunicati alla Presidenza il 27 febbraio 1969

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso

ONOREVOLI SENATORI. — Chiamato a riferire sul disegno di legge in esame, mi corre innanzitutto l'obbligo di mettere in risalto l'esigenza a che nuove norme che regolino la progettazione e la costruzione di opere in cemento armato vengano sollecitamente esaminate ed approvate, poichè le norme attuali risalgono al 1939. Aggiungo che i nostri tecnici sono in questo campo all'avanguardia; a riprova di ciò è il contributo che la commissione italiana sta dando al *Comité Européen du Béton* nella redazione di raccomandazioni pratiche unificate per il calcolo e l'esecuzione delle opere in cemento armato.

Per intendere la portata del provvedimento è necessario, poi, accennare ad alcune delle differenze sostanziali fra le vecchie norme e le attuali.

1) con le nuove norme la possibilità di impiegare un certo calcestruzzo per una certa opera, nella quale sono previste determinate sollecitazioni a compressione o a flessione, dipenderà in modo diretto dalle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo confezionato, quali risulteranno da prove a rottura su provini stagionati a 28 giorni; questa resistenza viene chiamata resistenza caratteristica e la sua determinazione tiene conto della dispersione dei risultati che si ottengono attorno ad un valore medio. Nelle vecchie norme, invece, la sollecitazione a cui poteva essere sottoposto un determinato calcestruzzo dipendeva da un valore base minimo che era ammesso, soddisfacendo certe prescrizioni per quanto riguardava la quantità e la qualità del cemento ed il tipo di granulometria impiegata, e si ammetteva di incrementare tale valore soltanto di una frazione pari a $1/9$ della differenza fra l'eventuale valore sperimentale più elevato dello anzidetto e il valore minimo regolamentare;

2) per quanto riguarda il rapporto fra il modulo elastico dell'acciaio e del calcestruzzo, questo viene ora assunto uguale a 15, come già da tempo si usa in diversi altri Paesi, e non più uguale a $8 \div 10$, come nelle vecchie norme.

Il disegno di legge in esame persegue due obiettivi.

Da un lato vuole allargare la nostra regolamentazione dal campo delle strutture in conglomerato normale a quello più vasto delle strutture in genere, le quali non tutte sono oggetto di norme; lo sono, per esempio, le strutture metalliche, peraltro considerate anche da uno studio del Consiglio nazionale delle ricerche, ma non le strutture in muratura.

Così facendo, si lascia aperta la possibilità a che le norme tecniche che dovranno accompagnare il disegno di legge che ora stiamo esaminando (articolo 21) comprendano anche materiali che il progresso tecnologico ha portato all'impiego anche nel nostro Paese, e cito qui per esempio i conglomerati autoclavati.

A suo tempo, l'impiego del conglomerato armato normale aveva richiesto una normativa legislativa precisa, poichè si trattava dell'impiego di una tecnica affatto nuova rispetto a quella prima impiegata, per cui era bene tutelare la incolumità pubblica con una precauzione maggiore di quanto non fosse fatto per le strutture in muratura, legno e ferro.

Ormai l'uso continuato delle strutture in cemento armato è divenuto così generalizzato da molto tempo che il loro impiego da parte dei professionisti è diventato, tranne in casi speciali per difficoltà di carattere statico o realizzativo, un procedimento che può definirsi di *routine*.

Tenuto conto di ciò e della diffusione ormai in atto di tecniche nuove come quella del cemento armato precompresso e, come già detto, di nuovi materiali, è ormai indispensabile aggiornare le disposizioni vigenti troppo rigide e limitative sotto il profilo tecnico, rendendole atte a consentire in futuro tutte quelle modifiche ed aggiornamenti che lo sviluppo della tecnica e l'introduzione di nuovi materiali possono richiedere.

Da un altro lato il disegno di legge vuole meglio normalizzare quegli atti amministrativi che possono permettere di stabilire in ogni momento l'accertamento di manchevolezze eventuali e delle relative responsabilità, attuando una organica disciplina amministrativa delle costruzioni in conglomerato cementizio armato normale e precompresso.

Il provvedimento mira in altre parole ad istituire un archivio anagrafico di tali costruzioni; una specie della scatola nera posta sugli aerei che permette, quando succede un disastro, di individuare la fase critica che l'ha determinato.

Questo è lo scopo precipuo delle disposizioni contenute nel Capo I (articoli 1-9): una menzione particolare merita l'articolo 9, che attiene alla produzione di manufatti prefabbricati che hanno assunto in questi ultimi tempi un notevole sviluppo nel nostro Paese, anche nel campo dell'edilizia popolare e che pertanto è bene che vadano regolamentati e controllati. Ricorderò a questo proposito che circa sei mesi fa, a Londra, un alto edificio realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato, secondo un procedimento danese, è crollato parzialmente, fortunatamente quando non era ancora abitato, ponendo problemi che sono ora dibattuti in diversi Paesi europei.

Il Capo II (articoli 10-12) concerne la vigilanza da parte degli organi amministrativi, mentre il Capo III (articoli 13-18) attiene alle sanzioni penali previste per ciascuna violazione (nei casi più gravi è stabilito l'arresto in alternativa con l'ammenda).

Il Capo IV, infine, contiene norme transitorie, indispensabili in questa materia.

* * *

Un breve cenno meritano le modifiche apportate al testo presentato dal Governo dalla 7^a Commissione permanente, che ha esaminato il provvedimento nelle sedute del 29 gennaio e 4 febbraio 1969.

All'articolo 4, primo comma, si è precisato che la denuncia del costruttore, ivi prevista, deve avvenire 30 giorni prima dell'inizio delle opere di cui all'articolo 1; è stata cioè modificata la dizione originaria che, oltre a non prevedere alcun termine, stabiliva una generica denuncia « prima dell'inizio dei lavori ». In armonia con questa modifica, nel primo comma dell'articolo 5, è stato inserito l'inciso « delle opere di cui all'articolo 1 ».

Sempre all'articolo 4, al quarto comma, sono state inserite le parole « all'atto stesso della presentazione »: ciò è stato fatto, al

fine di rendere più spedite talune operazioni amministrative.

All'articolo 7, terzo comma, sono stati soppressi taluni adempimenti che, a giudizio della Commissione, appesantivano eccessivamente la procedura per la nomina del collaudatore.

L'articolo 13 comminava la stessa pena per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 9; la Commissione ha ritenuto opportuno distinguere le due ipotesi, aggravando la pena nel caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 9. Sempre nell'ambito del Capo concernente disposizioni penali, è stato soppresso l'articolo che prevedeva il giudizio direttissimo, anche non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 502 del Codice di procedura penale, per i reati previsti dalle norme in esame; è stato accolto cioè un voto espresso, in sede di parere, dalla Commissione giustizia.

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie e finali, all'articolo 20, oltre ad inserire fra i laboratori ufficiali il Centro sperimentale dell'ANAS, si è data facoltà al Ministro dei lavori pubblici di autorizzare altri laboratori per le prove sui materiali, precisandosi inoltre che l'attività dei laboratori stessi è servizio di pubblica utilità.

Infine, l'articolo 22, elaborato in Commissione, che ha capovolto il concetto contenuto nell'articolo 21 del testo governativo (che, di conseguenza, è stato soppresso), ha lo scopo di evitare soluzioni di continuità nella normativa tecnica.

* * *

Prima di concludere questa mia esposizione, mi corre l'obbligo di ricordare che il presidente Togni ha ritenuto doveroso informare la 7^a Commissione permanente del coordinamento da lui effettuato, in virtù del mandato ricevuto nella seduta del 4 febbraio 1969; tale coordinamento, concernente gli articoli 2, 6, 9, 10, 11, 16 e 18, è stato accolto dalla Commissione stessa.

Non mi resta quindi, onorevoli colleghi, che invitarvi a confortare col vostro voto il disegno di legge in esame.

NoÈ, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

CAPO I

DISPOSIZIONI PRECETTIVE

Art. 1.

(Disposizioni generali)

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.

La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 2.

(Progettazione, direzione ed esecuzione)

La costruzione delle opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere od architetto iscritto nel relativo albo o, nei limiti in cui ciò sia ammesso dalle norme delle leggi vigenti o che saranno emanate, da appartenenti ad altre categorie professionali, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 23.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere od architetto iscritto nel relativo albo o, nei limiti in cui ciò sia ammesso dalle norme

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI PRECETTIVE

Art. 1.

*(Disposizioni generali)**Identico.*

Art. 2.

(Progettazione, direzione ed esecuzione)

La costruzione delle opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere od architetto iscritto nel relativo albo o, nei limiti in cui ciò sia ammesso dalle leggi vigenti, da appartenenti ad altre categorie professionali, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 21.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere od architetto iscritto nel relativo albo o, nei limiti in cui ciò sia ammesso dalle leggi vi-

(Segue: *Testo del Governo*)

delle leggi vigenti o che saranno emanate, di appartenenti ad altre categorie professionali.

Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.

Art. 3.

(*Responsabilità*)

Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate od approvigionate.

Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Art. 4.

(*Denuncia dei lavori*)

Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate all'Ufficio del genio civile, competente per territorio, dal costruttore prima dell'inizio dei lavori.

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi del-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

genti, di appartenenti ad altre categorie professionali.

Identico.

Art. 3.

(*Responsabilità*)

Identico.

Art. 4.

(*Denuncia dei lavori*)

Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del genio civile, competente per territorio, 30 giorni prima del loro inizio.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

la conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

L'Ufficio del genio civile restituirà al costruttore una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'Ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato.

Art. 5.

(Documenti in cantiere)

Nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonchè un apposito giornale dei lavori.

Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a visitare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Art. 6.

(Relazione a struttura ultimata)

A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà al Genio civile una relazione, in

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

L'Ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Identico.

Identico.

Art. 5.

(Documenti in cantiere)

Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all'articolo 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonchè un apposito giornale dei lavori.

Identico.

Art. 6.

(Relazione a struttura ultimata)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori ufficiali di cui all'articolo 22;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del Genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell'articolo 4.

Art. 7.

(Collaudo statico)

Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarne al Genio civile, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, il nominativo con tutte le generalità, unitamente al certificato dal quale risulti l'anzianità di iscrizione all'albo, rilasciato non anteriormente a tre mesi dalla data dell'incarico. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 20;

b) *identica*;

c) *identica*.

Identico.

Art. 7.

*(Collaudo statico)**Identico.**Identico.*

La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al Genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di

(Segue: *Testo del Governo*)

nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.

Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'Ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente.

Art. 8.

(Licenza d'uso)

Per il rilascio di licenza d'uso o di abitabilità, se prescritte, occorre presentare all'ente preposto una copia del certificato di collaudo con l'attestazione, da parte dell'Ufficio del genio civile, dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente articolo 7.

Art. 9.

(Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso)

La costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate nell'articolo 1, è soggetta alla preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, al quale le ditte interessate, con apposita relazione, dovranno:

a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;

b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso laboratori ufficiali;

c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;

d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori ufficiali di cui all'articolo 22,

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Identico.

Art. 8.

(Licenza d'uso)

Identico.

Art. 9.

(Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso)

Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate nell'articolo 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione, nella quale debbono:

a) *identica;*

b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20;

c) *identica;*

d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20.

(Segue: *Testo del Governo*)

Nella costruzione degli elementi precompressi dovranno essere osservate le norme tecniche di cui al successivo articolo 23.

Tutti gli elementi precompressi dovranno essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.

Le ditte produttrici sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.

La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice.

CAPO II
VIGILANZA

Art. 10.
(*Controlli*)

Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere eseguite per conto dello Stato.

Art. 11.
(*Accertamenti delle violazioni*)

I funzionari ed agenti comunali che accertino le violazioni delle norme contenute nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla Prefettura per i provvedimenti di cui al successivo articolo 12.

Art. 12.
(*Sospensione dei lavori*)

Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Nella costruzione degli elementi precompressi si osservano le norme tecniche di cui al successivo articolo 21.

Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.

Identico.

Identico.

CAPO II
VIGILANZA

Art. 10.
(*Controlli*)

Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle norme della presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

Identico.

Art. 11.
(*Accertamenti delle violazioni*)

I funzionari ed agenti comunali, che accertino violazioni delle norme contenute nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla Prefettura per i provvedimenti di cui al successivo articolo 12.

Art. 12.
(*Sospensione dei lavori*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.

I lavori non possono essere ripresi finchè la Prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.

Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perchè ne curi l'osservanza.

CAPO III

NORME PENALI

Art. 13.

(Lavori abusivi)

Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'articolo 2, ovvero produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso senza osservare le disposizioni dell'articolo 9, è punito con lo arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 14.

(Omessa denuncia dei lavori)

Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 4 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

CAPO III

NORME PENALI

Art. 13.

(Lavori abusivi)

Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'articolo 2, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso senza osservare le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 14.

(Omessa denuncia dei lavori)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15.

(*Responsabilità del direttore dei lavori*)

Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 5 è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'Ufficio del genio civile della relazione indicata nell'articolo 6.

Art. 16.

(*Responsabilità del collaudatore*)

Il collaudatore che omette di adempiere alle disposizioni indicate nell'articolo 7, ultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

Art. 17.

(*Mancanza del certificato di collaudo*)

Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 18.

(*Giudizio direttissimo*)

Nei procedimenti per i reati previsti dalla presente legge si procede a giudizio direttissimo anche se non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 502 del codice di procedura penale.

Art. 19.

(*Comunicazione della sentenza*)

La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, alla com-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 15.

(*Responsabilità del direttore dei lavori*)

Identico.

Art. 16.

(*Responsabilità del collaudatore*)

Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'articolo 7, ultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

Art. 17.

(*Mancanza del certificato di collaudo*)

Identico.

Soppresso.

Art. 18.

(*Comunicazione della sentenza*)

La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15

(Segue: *Testo del Governo*)

petente Prefettura entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile ed al Consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

(Costruzioni in corso)

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla Prefettura ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, nè alle opere in conglomerato armato precompresso che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iniziate.

Art. 21.

(Abrogazione di altre norme)

Salvo il disposto dell'articolo precedente, dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, per le opere in cemento armato, e quelle del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, numero 1516, per le opere in cemento armato precompresso.

Art. 22.

(Laboratori ufficiali)

Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:

i laboratori degli istituti universitari, dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente Prefettura ed al Consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

(Costruzioni in corso)

Identico.

Soppresso.

Art. 20.

(Laboratori)

Identico:

i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

(Segue: *Testo del Governo*)

il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);

il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del *Touring Club* italiano (Milano);

il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi anticendi e di protezione civile (Roma).

Art. 23.

(*Emanazione norme tecniche*)

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui agli articoli 2 e 9 della presente legge e che saranno elaborate dal Consiglio nazionale delle ricerche in relazione al progresso tecnico.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

identico;

identico;

il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi anticendi e di protezione civile (Roma);

il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.

L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità.

Art. 21.

(*Emanazione di norme tecniche*)

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge e che saranno elaborate dal Consiglio nazionale delle ricerche in relazione al progresso tecnico.

Art. 22.

(*Applicabilità di norme tecniche vigenti*)

Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente articolo 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, e nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n. 1516.